

# **REGOLAMENTO PER EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 21/02/1991*

## **CAP 1**

### **Oggetto della concessione**

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione dell'occupazione locale;
- a favore di soggetti in caso di bisogno.

## **CAP. 2**

### **Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, sportive e di promozione dell'occupazione locale.**

#### **2.1 Destinatari dell'intervento**

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali.

#### **2.2 Tipologia e modalità dell'intervento**

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

#### **2.3 Interventi ordinari**

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente l'individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite tesoriere comunale, a mezzo mandato di pagamento da emettersi entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

## **2.4 Interventi straordinari**

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedente i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima, la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppo o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore Comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

## **2.5 Utilizzo di immobili, strutture o beni.**

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale, e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni solo ad Enti, come esclusione di privati, per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà;

## **CAP. 3**

### **Interventi a favore di soggetti in stato di bisogno**

#### **3.1 Destinatari dell'intervento**

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune, e specificatamente:

- anziani
  - inabili
  - persone o nuclei “a rischio”
  - cittadino singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all’art. 23 del DPR 616/77
  - vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico ( 18 anni se studenti).
- Gli interventi possono essere a carattere straordinario, ed erogati una tantum.

### **3.2 Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno.**

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio sanitario nazionale ( terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibile per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza ( traslochi, riscaldamento ecc. );
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Vengono considerati, a favore delle categorie di persone di cui al punto 3.1., contributi straordinari erogati una tantum con cadenza annuale tutti quelli erogati almeno da cinque anni abitualmente dal Consiglio Comunale.

L’assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l’assessore ai servizi sociali, sulla base di motivata proposta.

E’ inoltre prevista l’erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all’importo massimo di £. 50.000 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all’Economista comunale, su motivata iniziativa del Sindaco, del servizio comunale o dell’Assessore competente.

Tutti i contributi straordinari, prima di essere assegnati, devono ottenere il preventivo parere della Commissione comunale di assistenza, ove costituita.

## **CAP. 4**

### **Particolari casi di interventi a favore di soggetti in stato di bisogno.**

Ricovero anziani o handicappati bisognosi.

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

#### **4.1. Aveni diritto**

hanno diritto a richiedere l’intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

## **4.2. Motivi di esclusione**

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistano soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

## **4.3 Tipologia e modalità dell'intervento.**

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza, ove istituita, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente ( pensione, rendita, assegno accompagnamento ecc.);
- alla necessità di assicurare al ricoverato per la sue minute spese una disponibilità economiche giornaliera.

la misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determina per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza, ove costituita.

Detto importo è periodicamente aggiornabile.

## **CAP. 5**

### **Interventi per la lotta alla tossicodipendenza**

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributo a Enti o privati.

#### **5.1 Contributi ad Enti**

Destinatari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni impegnate nell'attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro, ecc..

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo.

L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'anno successivo.

All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio Assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore comunale competente.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propri deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

## **5.2 Contributi a privati**

Destinatari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto, ed il reddito disponibile.

All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio Assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio-economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.

Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del servizio sociale competente.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato del richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

### **CAP. 6**

#### **Servizi pubblici a domanda individuale**

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.83, il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti a categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente all'adozione della delibera istitutiva.

### **CAPITOLO 7**

#### **Norma transitoria**

Per l'anno 1991 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, il Consiglio Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.